



Istituto comprensivo "Arbe - Zara"

Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125 MILANO

C.F. 80124730153 – Cod. Mecc. MIIC8DG00L

Milano ☎ 02/88467600

Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it - posta istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it

posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it

Codice univoco per fatturazione elettronica **UF58DE**

Circ. n. 158

Milano, 20/01/2023

Alle famiglie IC Arbe Zara
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Aggiornamento FAQ SCUOLE del 11/01/2023

Si allega alla presente l'aggiornamento delle FAQ relative al Covid in ambito scolastico.

Si raccomanda di prendere visione del documento.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico reggente
prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo

Firma autografata omissa ai sensi
dell'art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39

FAQ scuole

1. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

In caso di sintomi sospetti (es febbre ≥ 37.5 C°), l'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi al link [Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online](https://www.regione.lombardia.it/PortalePrenotazioni) o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.

2. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

3. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi al link [Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online](https://www.regione.lombardia.it/PortalePrenotazioni) o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.

4. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

NOTA BENE

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

5. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

- **L'alunno/a positivo** al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di 5 giorni dal tampone positivo. Per uscire dall'isolamento non è più obbligatorio effettuare un tampone con esito negativo (esempio tampone positivo 1 gennaio; isolamento fino al 6 gennaio compreso, anche in assenza di tampone negativo,

Aggiornamento 11.01.2023

termine dell'isolamento 7 gennaio).

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia, risulti negativo.

In assenza di test negativo, è obbligatorio, al termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dal primo test positivo. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. Sono esonerati dall'utilizzo di FFP2 gli alunni di nido/infanzia che, al termine dell'isolamento, possono riprendere a frequentare la scuola senza l'obbligo di utilizzo della mascherina.

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

Non è più previsto l'inoltro da parte di ATS del provvedimento di fine isolamento o di guarigione.

Il rientro a scuola potrà avvenire decorsi i 5 giorni dalla data del tampone positivo, anche senza tampone negativo (fa fede la data del provvedimento di isolamento rilasciato da ATS), oppure il rientro potrà avvenire anche prima dei 5 giorni esibendo l'esito negativo del tampone antigenico o molecolare.

- **L'operatore positivo** indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio con le medesime regole descritte per gli alunni anche in relazione al rientro a scuola.

6. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 0051961 del 31/12/2022, l'attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 5 giorni dall'ultimo giorno di scuola del caso.

Se, quindi, il caso ha frequentato la scuola nei due giorni precedenti l'esordio dei sintomi o la data del tampone, tutta la classe va in autosorveglianza per 5 giorni.

Quanto sopra si applica anche nel caso di insegnanti positivi che abbiano svolto attività didattica nella classe. Come specificato nello schema sinottico sotto riportato, la scuola non deve caricare sul portale di ATS l'elenco dei contatti.

Aggiornamento 11.01.2023

Di seguito lo schema sinottico di Regione Lombardia con le azioni da condurre per alimentare il Portale Scuole:

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria/secondaria				
In presenza del primo soggetto positivo i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (5 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati dalla scuola	<p>- l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-19</p> <p>- segnalano sul portale scuola indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo senza comunicare i contatti</p> <p>-scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni</p>	<p>- Tramite il portale scuola ATS valida la segnalazione (acquisizione per sorveglianza)</p>	<p>- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per cinque giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19</p> <p>- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2</p>	<p>Per il personale si applica il regime dell'autosorveglianza di cui alla circolare prot. 0051961-31/12/2022-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute</p>

N.B. Si ricorda che:

- Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (5 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.
- Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all'intero gruppo classe.
- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi.
- Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.

7. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia a scuola sia in ambito extrascolastico per almeno

Aggiornamento 11.01.2023

5 giorni dall'ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi.

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l'autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 5 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo caso.

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 5 giorni dopo l'ultimo contatto (ad esclusione dei bambini di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi come indicato nella FAQ n. 7. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza. La famiglia dell'alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

9. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

10. Alunni fragili

Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.